

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

REGIONE LOMBARDIA

MILANO - VENERDI, 8 GIUGNO 1979

Il Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia si pubblica ogni mercoledì in Milano e contiene — integralmente o in sunto — tutti i provvedimenti e le comunicazioni degli organi regionali che possano interessare la generalità dei cittadini. Le leggi e i regolamenti della Regione, nonché le proposte di legge alle Camere d'iniziativa del Consiglio Regionale vengono pubblicati su appositi supplementi.

Direzione e redazione presso la Regione Lombardia - Corso Como, 19 - Milano - Telefono 62.28.

Vendita ed abbonamenti presso: **La Tipografica Varese, via Tonale, 49 - Varese - Telefoni 283.504 - 284.158** a mezzo assegno bancario o versamento sul C.C.P. n. 27/247.

Abbonamento annuo L. 13.000 - la copia L. 200 - arretrato il doppio.

Gli annunci da pubblicare devono essere inviati con tempestività alla Direzione del Bollettino degli atti ufficiali della Regione Lombardia presso la Giunta Regionale - Corso Como, 19 - Milano.

Il testo originale su carta da bollo da L. 2000 deve essere inviato corredato da una copia redatta in carta uso bollo unitamente all'attestazione del versamento sul C.C.P. n. 27/247 intestato a **La Tipografica Varese (Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia)** dell'importo dell'inserzione (consigliabile il Mod. Ch. 8 quater a doppia ricevuta) secondo la tariffa seguente:

Titolo in grassetto L. 1.200 per riga; testo L. 500 per riga o spazio di riga dattiloscritto su carta uso bollo, aumentato del 14% per IVA. **Non si dà corso alle inserzioni prive della ricevuta o dell'attestazione del versamento.**

I FASCICOLI DEL BOLLETTINO SONO IN VENDITA ANCHE PRESSO LE SEGUENTI LIBRERIE

Milano - Libreria Commerciale - C.so Vercelli 37

Milano - Libreria Pirola - Via Cavallotti 16

Milano - Libreria Terminal - Via Don Sturzo 37

Milano - Libreria degli Uffici - Via Turati 26

Bergamo - Libreria I.C.A. - V.le Papa Giovanni XXIII 38

Brescia - Libreria Apollonio - Portici X Giornate 29

Como - Libreria Nani - Via Cairoli

Cremona - Libreria Rinascita S.r.l. - Galleria XXV Aprile 10

Mantova - Libreria Di Pellegrini - C.so Umberto I 32

Pavia - Libreria Ponzio - Via D. Sacchi 29

SOMMARIO

LEGGE REGIONALE 4 giugno 1979, n. 29

« Norme per la realizzazione di un sistema di informazioni territoriali e della cartografia regionale » pag. 3090

LEGGE REGIONALE 4 giugno 1979, n. 30

« Licenze per l'esercizio della pesca nelle acque interne » pag. 3091

LEGGE REGIONALE 8 giugno 1979, n. 31

« Fondo di solidarietà in favore dei privati cittadini danneggiati in conseguenza della collaborazione prestata alla magistratura ed alle forze dell'ordine nella lotta contro la criminalità » pag. 3092

LEGGE REGIONALE 4 giugno 1979, n. 29

«Norme per la realizzazione di un sistema di informazioni territoriali e della cartografia regionale»

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. La regione Lombardia, in coordinamento con gli enti locali, cura la realizzazione di un sistema di informazioni territoriali, al fine di disporre di elementi conoscitivi necessari alle scelte di programmazione generale e settoriale e di pianificazione del territorio, nel rispetto delle attribuzioni degli organismi cartografici dello stato di cui alla legge 2 febbraio 1960, n. 68 con l'osservanza delle norme di cui al R.D. 22 luglio 1939, n. 1732.

Art. 2

1. Il sistema di informazioni territoriali di cui al precedente art. 1 viene realizzato direttamente dalla regione per quanto riguarda:

- a) la formazione, conservazione e aggiornamento della carta tecnica in scala 1:10.000;
- b) la formazione, conservazione e aggiornamento di un insieme organico di carte tematiche;
- c) la predisposizione di un sistema informatico finalizzato alla elaborazione, gestione e aggiornamento delle informazioni riguardanti il territorio della regione.

Art. 3

1. La giunta regionale, d'intesa con la commissione consiliare competente, predispone i programmi per il conseguimento degli obiettivi indicati al precedente art. 2, definendo in particolare:

- a) l'ordine di priorità di realizzazione della carta tecnica per le diverse parti del territorio regionale;
- b) l'ordine di priorità di realizzazione delle carte tematiche per i diversi temi d'indagine e livelli di approfondimento;
- c) le fasi di costituzione e le modalità di organizzazione del sistema informatico in connessione con lo sviluppo del sistema d'informazione.

2. Per l'attuazione dei programmi di cui al comma precedente, la giunta regionale assume i provvedimenti necessari, con particolare riferimento a:

- l'adozione dei capitolati speciali d'appalto per l'affidamento dei lavori a ditte specializzate;
- l'effettuazione dei collaudi degli elaborati anche avvalendosi di esperti estranei all'amministrazione regionale.

Art. 4

1. Al fine di realizzare un sistema di informazioni territoriali omogeneo e integrato, la regione coordina le proprie iniziative con quelle degli enti locali, anche mediante l'eventuale stipulazione di apposite convenzioni.

2. In particolare la giunta regionale provvede:

a) ad approvare capitolati-tipo, simbologie unificate e norme di inquadramento per le carte tecniche e tematiche delle varie scale;

b) ad approvare norme e criteri unificati per l'acquisizione e la elaborazione di informazioni territoriali, con particolare riferimento a quelle desumibili da atti amministrativi;

c) a costituire nell'ambito delle proprie strutture un centro di documentazione con il compito di acquisire e diffondere la conoscenza delle iniziative cartografiche e di archiviare e distribuire gli elaborati prodotti;

d) a mettere a disposizione degli enti locali che intendono dotarsi di propria cartografia, gli strumenti tecnici di cui al secondo comma del precedente art. 3.

3. Le leggi regionali ed i progetti del programma regionale di sviluppo determinano norme e criteri cui devono attenersi gli enti locali e gli altri soggetti interessati per le iniziative di propria competenza ai fini delle esigenze di estensione, coordinamento e unificazione del sistema di informazioni territoriali.

Art. 5

1. La legge sull'ordinamento dei servizi e degli uffici della giunta regionale determina l'istituzione delle strutture organizzative idonee all'espletamento dei compiti previsti dalla presente legge.

Art. 6

1. Per la realizzazione del sistema di informazioni territoriali di cui alla presente legge è autorizzata per il triennio 1979-1981 la spesa complessiva di lire 2.000 milioni, di cui 1.000 milioni a carico del bilancio per l'esercizio finanziario 1979.

2. La giunta regionale è autorizzata ai sensi dell'art. 25, primo comma, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34, in coerenza con il programma di cui al precedente art. 3, a stipulare contratti nei limiti dell'intera somma di cui al precedente primo comma, sempreché l'inizio della realizzazione dei lavori affidati sia previsto entro il termine dell'esercizio in cui è assunta l'obbligazione, e fermo restando che i pagamenti dovranno essere contenuti nei limiti delle somme iscritte in ciascun esercizio.

3. Le quote annuali di spesa relative agli esercizi 1980 e 1981 saranno determinate con le leggi di approvazione del bilancio dei relativi esercizi, ai sensi dell'art. 25, quarto comma, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34

4. L'onere complessivo conseguente alla spesa autorizzata ai sensi del primo comma trova copertura nel bilancio pluriennale per il quadriennio 1978/1981, approvato con legge regionale 21 giugno 1978 n. 41, quadro di previsione della spesa riferito a nuovi provvedimenti legislativi voce 4.6.1 «Rivelazione dello stato del territorio», allegato esplicativo 4.6.1.1. «Cartografia regionale».

5. In relazione a quanto disposto dall'art. 2 della presente legge e dal primo comma del presente articolo, è autorizzata la iscrizione nello stato della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1979 del capitolo « Spese per la realizzazione di un sistema di informazioni territoriali e della cartografia regionale » con la dotazione finanziaria di L. 1.000 milioni ».

Art. 7

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 127 della costituzione e 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul bollettino ufficiale della regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel bollettino ufficiale della regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione lombarda.

Milano, 4 giugno 1979

Cesare Golfari

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 19 aprile 1979 e vistata dal commissario del governo con nota del 31 maggio 1979 prot. 22702/6189)

LEGGE REGIONALE 4 giugno 1979, n. 30
«Licenze per l'esercizio della pesca nelle acque interne»

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. Le funzioni amministrative trasferite alla regione ai sensi dell'art. 100 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, in materia di licenze di pesca nelle acque interne sono disciplinate dalla presente legge a decorrere dalla sua entrata in vigore.

Art. 2

1. L'esercizio della pesca nelle acque interne della regione Lombardia è subordinato, per i cittadini ivi residenti, al possesso della licenza rilasciata con la procedura indicata dai successivi articoli 4 e seguenti, oppure, per i cittadini residenti altrove, al possesso di analoga licenza rilasciata secondo le norme vigenti nella regione di residenza.

2. Non sono tenuti all'obbligo della licenza, oltre alle persone esentate ai sensi delle vigenti leggi dello Stato:

a) gli addetti a qualsiasi impianto di piscicoltura durante l'esercizio della loro attività e nell'ambito degli impianti stessi;

b) il personale degli enti pubblici che, a norma delle vigenti leggi, è autorizzato a catturare esemplari ittici per scopi scientifici anche in deroga ai divieti vigenti;

c) i minori di anni tredici che esercitano la pesca con l'uso della sola canna, con o senza mulinello, armata con uno o più ami.

Art. 3

1. Le licenze di pesca nelle acque interne si distinguono in:

I) licenza di tipo A, che autorizza i pescatori di professione all'esercizio della pesca nelle acque interne con l'uso di tutti gli attrezzi consentiti dalle disposizioni regionali in vigore;

II) licenza di tipo B, che autorizza i pescatori dilettanti:

a) all'esercizio della pesca nelle acque interne con l'uso di canne, con o senza mulinello, armate con uno o più ami; tirlindana; bilancella, di lato non superiore a metri uno e cinquanta montata su palo di manovra; mazzacchera; bilancioni delle misure, con la modalità e nelle località consentite dalla regione;

b) all'esercizio della pesca subacquea da praticarsi in apnea, esclusivamente nelle località consentite e da parte di soggetti che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.

Art. 4

1. La licenza di pesca viene rilasciata dall'amministrazione della provincia ove risiede il richiedente, previa presentazione dell'attestato del pagamento di cui al terzo comma del successivo articolo 7, su esemplari forniti dalla regione in conformità ai modelli predisposti dalla giunta regionale e corrispondenti ai tipi di licenza A e B di cui al precedente articolo.

2. Ogni tipo di licenza deve avere numerazione a livello regionale e contenere i seguenti dati: cognome, nome e fotografia del titolare, data e luogo di nascita, indirizzo, numero di codice eventualmente attribuito dalla regione al titolare e, per la licenza di tipo B, la professione.

3. In caso di deterioramento o smarrimento della licenza il titolare, per ottenere il duplicato, deve rivolgersi all'amministrazione provinciale competente.

Art. 5

1. La licenza di tipo A è riservata ai pescatori di professione i quali sono tenuti, entro sessanta giorni dal rilascio della licenza, a dare prova della avvenuta iscrizione negli elenchi di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250; in mancanza di tale prova l'amministrazione provinciale procederà alla revoca della licenza.

2. Sono esentati dall'obbligo di iscrizione negli elenchi di cui al comma precedente i pescatori di professione pensionati dalla cassa di previdenza marina-ria o dall'istituto nazionale di previdenza sociale.

3. Ai minori di anni diciotto e maggiori di anni tredici che intendano esercitare la pesca professionale, ove vi sia l'assenso di chi esercita la patria potestà o la tutela, viene rilasciata la licenza di tipo A che consente di esercitare la pesca in collaborazione o sotto la responsabilità di un pescatore di professione; in tal caso sulla licenza rilasciata al minore di anni diciotto viene apposta la dizione « apprendista ».

Art. 6

1. Le licenze di pesca di tipo A e B hanno la durata di sei anni a partire dal giorno del rilascio e sono soggette al pagamento delle tasse e delle soprattasse di cui al successivo articolo 7.

2. La licenza di tipo A è soggetta a vidimazione annuale da parte dell'Amministrazione provinciale competente.

Art. 7

1. Le tasse e le soprattasse annuali per l'esercizio della pesca nelle acque interne sono stabilite dalle leggi regionali vigenti in materia di tasse sulle concessioni regionali.

2. L'esercizio della pesca non è consentito quando il pescatore, anche se munito di licenza, non è in regola con le prescrizioni di cui al precedente articolo 6.

3. Il pagamento delle tasse o delle soprattasse di cui al primo comma del presente articolo avviene secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni regionali in materia.

Art. 8

1. Fatte salve le sanzioni previste in materia tributaria dalla legislazione, chiunque eserciti la pesca senza la licenza di tipo A o di tipo B prescritte dal precedente articolo 3, o con licenza di tipo diverso da quello prescritto per la specie di pesca esercitata, ovvero con licenza scaduta, è soggetto alle seguenti sanzioni amministrative:

— licenza di tipo A da L. 100.000 a L. 600.000

— licenza di tipo B da L. 20.000 a L. 60.000

2. Le sanzioni amministrative di cui al comma precedente sono irrogate dal presidente della provincia con le procedure previste dalla legge regionale 20 agosto 1976, n. 28; le relative somme sono introitate dalla amministrazione provinciale.

Art. 9

1. Nei casi di recidività o per gravi violazioni delle leggi vigenti in materia, la licenza può essere sospesa dalla amministrazione provinciale competente fino ad un massimo di ventiquattro mesi, oppure revocata con conseguente ritiro del documento, in caso di sentenze penali irrevocabili.

Art. 10

1. Le licenze di pesca rilasciate dalle amministrazioni provinciali anteriormente all'entrata in vigore della presente legge conservano la loro efficacia sino alla loro scadenza.

Art. 11

1. Per le iniziative e spese regionali del settore della pesca, destinate in particolare all'incremento della fauna ittica nelle acque interne pubbliche, all'organizzazione tecnico-amministrativa, alla vigilanza e allo sviluppo delle attività sportive, nonché alla promozione della educazione sportiva, faunistica e piscatoria è stanziato un fondo a decorrere dall'anno finanziario 1979 nello stato di previsione della spesa corrente del bilancio regionale.

Art. 12

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 43 dello statuto regionale e dell'art. 127 della costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul bollettino ufficiale della regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel bollettino ufficiale della regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione lombarda.

Milano, 4 giugno 1979

Cesare Golfari

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 19 aprile 1979 e vistata dal commissario del governo con nota del 31 maggio 1979 prot. 22302/6188)

LEGGE REGIONALE 8 giugno 1979, n. 31

«Fondo di solidarietà in favore dei privati cittadini danneggiati in conseguenza della collaborazione prestata alla magistratura ed alle forze dell'ordine nella lotta contro la criminalità»

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

La regione istituisce un fondo di solidarietà a favore dei privati cittadini che abbiano subito danni alla persona e/o alle cose, collaborando con organi di giustizia o forze dell'ordine, nella lotta contro il terrorismo e la criminalità, in relazione a fatti avvenuti in Lombardia.

Art. 2

Il fondo eroga indennità da stabilirsi caso per caso tenendo conto della gravità del danno, delle condizioni economico-sociali del danneggiato e della possibilità che lo stesso fruisca di altre fonti di indennizzo o risarcimento.

Art. 3

La proposta di attribuzione e di determinazione dell'ammontare dell'indennità è effettuata da una commissione regionale presieduta dall'assessore regionale competente in materia di servizi sociali, o suo delegato, e formata da quattro membri eletti dal consiglio regionale.

Art. 4

Il comune nella cui circoscrizione territoriale è avvenuto il fatto è delegato a ricevere le domande dei danneggiati o dei loro aventi causa, ed a trasmetterle all'Assessore regionale competente per materia insieme con la documentazione presentata dagli istanti, completata da ogni altro elemento accertabile dal Comune stesso nell'ambito delle proprie attribuzioni in ordine al fatto, al danno ed alle altre condizioni di cui al precedente articolo 2.

Art. 5

La commissione regionale di cui all'art. 3 della presente legge, richiede alla magistratura ed alle forze dell'ordine che hanno svolto le indagini, una sommaria informazione, limitata all'attestazione che il danno sia stato determinato dalla collaborazione prestata dal privato cittadino per favorire la cattura di chiunque abbia compiuto o stesse predisponendosi a compiere un delitto doloso contro la personalità dello stato o contro l'incolumità pubblica, o i delitti di omicidio, rapina aggravata, estorsione e sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione.

Art. 6

Le indennità sono erogate con decreto del presidente della giunta regionale, o se delegato dall'Assessore competente in materia di servizi sociali, su conforme proposta della Commissione di cui al precedente art. 3, salvo quanto previsto dall'articolo seguente.

Art. 7

La giunta regionale è autorizzata a stipulare convenzioni con imprese di assicurazione per la copertura degli indennizzi di cui alla presente legge.

Art. 8

Per la dotazione finanziaria del fondo di solidarietà di cui all'art. 1 della presente legge è autorizzata la spesa annua di lire 500 milioni.

Al finanziamento dell'onere come sopra determinato si provvede per l'anno 1979 mediante impiego di pari quota del « Fondo globale per oneri relativi a spese correnti per l'adempimento di funzioni normali » iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1979 al capitolo 1.5.2.1.1.

Alla parte I dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1979, ambito 2, settore 2, obiettivo 1, progetto 3, è apportata la seguente variazione:

— è istituito il capitolo 1.2.2.1.3.845 « Fondo di solidarietà in favore di privati cittadini danneggiati in conseguenza della collaborazione prestata alla Magistratura ed alle forze dell'ordine nella lotta contro la criminalità » e con la dotazione finanziaria di lire 500 milioni.

Art. 9

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della costituzione e dell'art. 43 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul bollettino ufficiale della regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel bollettino ufficiale della regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione lombarda.

Milano, 4 giugno 1979

Cesare Golfari

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 19 aprile 1979 e vistata dal commissario del governo con nota del 31 maggio 1979 prot. 22802/6187)

